

## APPLICAZIONE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 “ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 123 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”

Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il **15 Maggio 2008**, ha abrogato e sostituito le principali disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, protezione dei lavoratori e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.P.R. 547/1955, D.Lgs. 277/1991 e D.Lgs. 626/1994 e altre).

Le principali modifiche inerenti l'uso delle attrezzature di lavoro — definite come “*qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro*” [art. 69, comma 1] — sono:

- gli obblighi a cui sono soggetti i datori di lavoro sono estesi anche ai dirigenti “*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite*” [art. 18, comma 1];
- sono state incrementate le sanzioni a carico dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori che violano le disposizioni previste dal decreto [art. 57];
- è stato esplicitato l'obbligo di conformità delle attrezzature di lavoro alle “*specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto*” quali ad esempio la direttiva macchine 98/37/CE [art. 70, comma 1];
- i requisiti generali di sicurezza di cui al D.P.R. 547/1955, a cui devono essere conformate le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla loro emanazione, sono stati sostituiti dai requisiti riportati all'Allegato V del D.Lgs. 81/08 [art. 70, comma 2];
- sono state modificate le modalità di vigilanza sui requisiti generali di sicurezza da applicarsi alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori [art. 70, comma 4];
- è stato eliminato il riferimento ai sistemi di comando, che dovevano “*essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura*”, nella scelta delle attrezzature di lavoro da parte del datore di lavoro [art. 35 del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni];

- è stato introdotto l'Allegato VI in cui sono riportate le “*Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro*” che il datore di lavoro deve adottare al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte [art. 71, comma 3];
- è stato previsto che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza [art. 71, comma 4];
- è stato esteso, a tutte le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare un controllo iniziale ed un controllo dopo ogni montaggio [Art. 71, comma 8];
- sono stati introdotti controlli periodici e straordinari, i cui risultati devono essere riportati per iscritto, relativamente alle attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose [art. 71, comma 8];
- è stato modificato l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali da parte di ISPESL e ASL [art. 71, comma 11];
- è stata prevista l'emanazione di norme per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori [art. 73, comma 5];
- è stato introdotto, per il datore di lavoro, l'obbligo di prendere le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica [art. 80, comma 1];
- è stato esplicitato l'obbligo secondo cui tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte [art. 81, comma 1];
- è stato esplicitamente riconosciuto alle norme UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC e ISO il valore di norma di buona tecnica ovvero di rispetto dello stato dell'arte [art. 81, comma 2].